COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE

Provincia di Caserta

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 16 del 29-07-2026

OGGETTO: **ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE QUINQUIES), AI SENSI DELL'ART. 10-QUINQUIES DEL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88 PER I CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVI AL PERIODO 1°GENNAIO 2000 - 31 DICEMBRE 2023**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta , in prima convocazione.
All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAPORASO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente	7	MARINO ROSALBA	CONSIGLIERE	Presente
2	VIGLIOTTI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente	8	GILARDI MARIA	VICE PRESIDENTE	Presente
3	VISONE MICHELA	CONSIGLIERE	Presente	9	PISATURO ALFONSO	PRESIDENTE	Presente
4	FERRAZZANO ELVIO	CONSIGLIERE	Presente	10	SIMONELLI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
5	ROSSOLINO ANGELO	CONSIGLIERE	Assente	11			
6	BUCCI MICAELA	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI N. 9 ASSENTI n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSANNA MARINO il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTT. ALFONSO PISATURO, nella qualità di PRESIDEN TE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

Interviene il Sindaco, Dott. Michele Caporaso, che spiega:

"La decisione di aderire alla rottamazione quinquies offre un'importante opportunità: i cittadini che hanno debiti arretrati verso il Comune (come adesempio vecchi tributi locali non pagati), che sono stati affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, possono ora regolarizzare la propria posizione usufruendo di un forte sconto. Aderendo a questa agevolazione, il cittadino dovrà pagare soltanto l'importo originario del debito. Vengono infatti cancellati del tutto le sanzioni, gli interessi per il ritardato pagamento e gli interessi di mora, nonché i I costi legati all'incasso (il cosiddetto "aggio di riscossione").

L'adesione alla definizione agevolata è uno strumento che va incontro alle attività che lavorano in un periodo critico e a quei cittadini che versano in difficoltà, per i quali anche piccole somme sono importanti, insomma una misura che permetterà ai contribuenti che vorranno aderire di sanare la loro posizione senza interessi e senza sanzioni. Tale strumento rappresenta piena attuazione dei principi di collaborazione, correttezza e buona fede che devono costantemente improntare i rapporti tra Amministrazione finanziaria e cittadino-contribuente".

Quindi, il Sindaco illustra in forma riassuntiva il contenuto della seguente proposta:

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 16 del 27-07-2026

SETTORE RAGIONERIA E PERSONALE E GESTIONE DELLE ENTRATE
IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione del 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. L 99, ai carichi degli enti territoriali;

- l'articolo 10-quinquies, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l 'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione-AdER) dal 1 ° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con conseguente stralcio degli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quel le irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione I semestrale di cui al l'art. 27, legge n. 689 del 191 e gli interessi di mora di cui all' art. 30, d.P. R. n. 602/ 1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contezioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa AdER pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, per le prime cinque rate, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 novembre dell'anno 2027 e, per quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima, il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1 °aprile 2027;

- entro il 28 febbraio 2027, l'agente della riscossione comunica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l 'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

- i provvedimenti adottati dagli enti creditori, pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente ha reso disponibile nel proprio sito internet istituzionale;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "*all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 2 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all' articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160* ," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

- la decisione dell'ente in merito all'adesione è limitata alla sola scelta se aderire o meno

  alla definizione erariale, non essendo consentito all'ente apportare modifiche ai criteri e

  alle modalità stabiliti dalla normativa primaria, né operare esclusioni per singola annualità o tipologia di entrata;

CONSIDERATO ALTRESÌ che l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e soddisfa esigenze di gestione dei crediti pregressi;

RILEVATO CHE

delle risultanze ufficiali del Magazzino Ruoli (estrazione massiva ADER del 21/07/2026) in possesso dell'Ufficio Tributi di questo Ente (Codice Ente: 2305), si evince che:

- La massa dei crediti d'imposta comunali potenzialmente oggetto di definizione agevolata – riferita esclusivamente ai ruoli consegnati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 – ammonta a complessivi € 344.991,89 di residuo attivo;

- I carichi coattivi e i ruoli emessi successivamente a tale data limite (tra cui si registrano, a titolo principale, i ruoli IMU e coattivi emessi in data 17/03/2025 per un valore residuo superiore a € 101.000,00 nell'Ambito 28) risultano tassativamente esclusi dall'applicazione della sanatoria per espresso vincolo di legge, salvaguardando l'integrità dei flussi finanziari correnti del Comune;

VISTA la Relazione Tecnica allegata alla presente proposta, redatta dal Responsabile del Servizio Tributi, avente ad oggetto la disamina della sostenibilità finanziaria del provvedimento *de quo*, applicando una stima prudenziale di adesione effettiva da parte della cittadinanza pari al 20% della platea potenziale, da cui si prospettano i seguenti effetti contabili:

1. Un afflusso di cassa straordinario in quota capitale stimato in € 44.848,95, che ridurrà la quota di crediti storici di difficile riscossione;

2. Minori entrate nominali per lo stralcio definitivo di sanzioni e interessi di mora stimati in € 24.149,43;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;

- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso

  tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;

- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);

- l'abbattimento dei residui attivi per la quota sanzioni stralciata (€ 24.149,43) non arreca pregiudizio agli equilibri di bilancio né al risultato di amministrazione dell'Ente (art. 162 e 147-quinquies TUEL);

- La scelta dell'Ente si pone pienamente in linea con le disposizioni e le finalità della Legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"), con particolare riguardo ai principi generali di trasparenza, collaborazione, correttezza e buona fede che devono costantemente improntare i rapporti tra Amministrazione finanziaria e cittadino-contribuente;

VISTI ALTRESI':

La Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante *"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*;

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la disciplina della potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

- l'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

- l'art. 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai Responsabili competenti;
ACQUISITO ALTRESÌ il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, allegato alla presente;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. **DI ADERIRE**, ai sensi dell'art. 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, alla definizione agevolata ("Rottamazione-quinquies") di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento a tutti i carichi affidati dal Comune di Sant'Angelo d'Alife all'Agenzia delle entrate-Riscossione (Codice Ente 2305) relativi al periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023;

3. **DI DARE ATTO CHE:**

   - la massa dei crediti d'imposta comunali potenzialmente oggetto di definizione agevolata – riferita esclusivamente ai ruoli consegnati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 – ammonta a complessivi € 344.991,89 di residuo attivo;

   - secondo una stima prudenziale di adesione effettiva da parte della cittadinanza pari al 20% della platea potenziale, si registrerà un afflusso di cassa straordinario in quota capitale parti ad € 44.848,95, che ridurrà la quota di crediti storici di difficile riscossione;

4. DI AUTORIZZARE E INCARICARE il Responsabile del Settore Ragioneria/Personale/Gestione delle entrate, alla compilazione e trasmissione telematica, in nome e per conto dell'Ente, del modulo "*Co municazione provvedimento di applicazione della Definizione agevolata enti territoriali"* predisposto da AdE-R, nonché allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento esclusivamente tecnico-esecutivo connesso e conseguente alla presente deliberazione, ivi compresi i successivi rapporti ordinari e delle comunicazioni con l'Agenzia delle entrate-Riscossione;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo adesione.rottamazione5.enti.agenziariscossione.gov.it, unitamente al modulo di cui al punto 4, entro il termine perentorio del 31 luglio 2026;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, da effettuarsi entro il medesimo termine del 31 luglio 2026, in deroga alle ordinarie disposizioni in tema di efficacia delle delibere tributarie di cui all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, all'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019;
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il 30 settembre 2026;
8. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il rispetto della scadenza di trasmissione fissata dalla legge

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FAUSTA CUNTI

Non essendoci osservazioni e/o interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA la proposta di deliberazione;

RITENUTA meritevole di approvazione l'indicata proposta e di dovere provvedere in merito;

ACQUISITI i prescritti pareri;

Con votazione unanime favorevole dei presenti, resa in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- DI APPROVARE proposta di deliberazione;

- DI DARE MANDATO ai Responsabili dei Settori di porre in essere tutti gli atti ad essa consequenziali;

DELIBERA altresì

- DI DICHIARARE, con apposita separata votazione unanime favorevole dei presenti, resa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ROSANNA MARINO	DOTT. ALFONSO PISATURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.